



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
 Polizia Amministrativa e Sociale
 Protocollo : 557/PAS/U/006104/10100(1)
 Data: 23/04/2015 Classifica: 10100(1)



MOD. 6 U.CO.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
 UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
 AREA ARMI ED ESPLOSIVI

Rif: Cat. 23.2015/P.A.S.I. del 6 marzo 2015

oggetto: *Omissis...* Utilizzabilità del calibro mm 5,45 x 39 in ambito venatorio .

ALLA QUESTURA DELLA SPEZIA
 DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Si fa riferimento alla nota a margine indicata, acclusa in allegato, con la quale codesta Questura chiede di conoscere se la carabina semiautomatica marca ISD modello BRS 74 calibro mm 5,45 x 39 matricola n. ISD 13454806 possa ritenersi, segnatamente alle caratteristiche tecniche del calibro, qualificabile *arma da caccia* e pertanto riconducibile nel relativo ambito giuridico.

Al riguardo, si rappresenta, come noto, che la legge 11 febbraio 1992 n. 157 concernente "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" disciplina al comma 1 dell'art. 13 i "Mezzi per l'esercizio venatorio" stabilendo testualmente che "L'attività venatoria è consentita con... *omissis...* fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40..." rimandando, per l'interpretazione autentica del citato comma all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 recante l' "Attuazione della direttiva 2008/517CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi".

Pertanto, ai sensi dell'art. 6 del citato D.Lgs "Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili *cartucce* in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, *nonché* i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
AREA ARMI ED ESPLOSIVI
Via Agostino Depretis, 45 - 00184 Roma

Ciò posto, dalla disamina della scheda tecnica della Commissione Internazionale Permanente (C.I.P.) relativa al calibro mm 5,45 x 39 che, ad ogni buon fine si allega in copia, in relazione al disposto appena sopra richiamato che espressamente rimanda alla cartuccia camerabile nell'arma, si evince che la nuova cartuccia di ordinanza russa non può ritenersi annoverabile tra i calibri utilizzabili in ambito venatorio.

In particolare, infatti, sotto il profilo prettamente tecnico, limitatamente alla prima ipotesi prevista all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. sopra citato si rileva che pur risultando il dato dimensionale G 1 relativo al diametro del proiettile uguale a mm 5,60 e pertanto conforme al parametro di riferimento richiesto tuttavia quello riferito invece al valore L 3 concernente la lunghezza del bossolo a vuoto essendo di mm 39,82 risulta inferiore a quello previsto di mm 40.

Altresì, proprio in riferimento ai valori dimensionali massimi relativi al calibro della cartuccia, si ritiene che la munizione in questione comunque non rientra neppure nella seconda opzione stabilita al medesimo comma poiché in questo caso, pur non rilevando il parametro dell'altezza del bossolo a vuoto, il citato valore G1 (diametro del proiettile) di mm 5,60 comunque si configura non conforme al parametro stabilito prescrivendo la norma l'utilizzo di "...cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6...".

Infine, ad ogni buon conto, si soggiunge che, come noto, il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, di recente convertito in legge, stabilisce, fra l'altro, al comma 2-bis di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 che "in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria b, punto 7, dell'Allegato I della direttiva 91/477/CEE, richiamata dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore ai 6 millimetri Flobert".

IL DIRETTORE
DELL'AREA ARMI ED ESPLOSIVI

Paravati